

Co.Re.Com. Cal/Ro

DELIBERAZIONE N. 259

Oggetto: ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO SU ISTANZA DI JERACE xxx c/ VODAFONE OMNITEL xxx

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 17/12/2013, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.re.com;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 23 settembre 2013, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 40721, con cui la sig.ra Jerace xxx ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società Vodafone Omnitel xxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

la nota del 7 ottobre 2013 (prot. n.42938), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

Preso atto dell'eccezione di inammissibilità dell'odierna istanza di definizione, sollevata in fase istruttoria dal convenuto operatore, il quale dichiara e dimostra, con allegata documentazione, che l'istante ha già depositato, il 31 maggio 2012 al prot. Co.Re.Com. n. 25564, "altra istanza avente ad oggetto le medesime questioni" affrontate con l'odierno ricorso e rilevato che, come risulta dal verbale del 4 luglio 2012, in atti, all'esito del suddetto procedimento conciliativo, la ricorrente non è comparsa per esperire il tentativo di conciliazione dalla stessa promosso in data 31 maggio 2012, con ciò precludendosi la possibilità di presentare, entro il termine perentorio di tre mesi dall'udienza di conciliazione, l'eventuale istanza per la definizione della controversia;

tutto ciò premesso

ravvisata l'improcedibilità/inammissibilità, ai sensi dell' art. 14, commi 1 e 2 della delibera Agcom n. 173/07/Cons. e s.m.e.i, dell'istanza di definizione della controversia presentata al prot. n. 40721, in data 23 settembre 2013, dalla sig.ra Jerace xxx, se ne dispone l'archiviazione ai sensi dell'art. 20 della delibera su indicata;

Per tutto quanto sopra esposto

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.re.com, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) l'improcedibilità/inammissibilità e, pertanto, l'archiviazione del procedimento avviato su istanza di Jerace xxx c/ Vodafone Omnitel xxx in data 23 settembre 2013, acquisita al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 40721, per come stabilito dall'art. 20, comma 1 del "Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS, e sue successive modifiche ed integrazioni";
- 2) Dare mandato all'ufficio competente perché provveda a notificare il presente atto ai soggetti interessati;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell' art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

I Componenti

f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Dott. Gregorio Corigliano

Il Presidente

f.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Direttore

f.to Avv. Rosario Carnevale